



DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.16

AVVISO PUBBLICO

DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO (AZIONE B.1.A) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PON INCLUSIONE –AVVISO 3/2016. CUP: D21E17000400006

Premesso che:

- con Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016), l'Autorità di Gestione del PON Inclusione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali – Divisione II – ha pubblicato il 04/08/2016 il Bando non competitivo a valere sul programma operativo nazionale (PON) “Inclusione”, per l'avvio del nuovo strumento di contrasto alla povertà denominato Sostegno per l'Inclusione attiva (SIA);
- la misura prevede che all'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate sia associato un progetto di attivazione e inclusione sociale;
- il PON, infatti, si caratterizza per l'avvio di un nuovo modello di contrasto della povertà consistente nell'erogazione di un sussidio economico alla famiglia, da associare all'attivazione di servizi mirati all'inclusione socio-lavorativa e alla riconquista dell'autonomia del nucleo familiare. In questo quadro il Decreto Ministeriale ha affidato ai Comuni l'attività di contatto, pre-assessment, assesment e di predisposizione di piani assistenziali individualizzati (PAI) finalizzati al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e inclusione sociale (Accordo Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città e Autonomie locali dell'11 febbraio 2016);
- con decreto n. 229/2016 del Direttore Generale della Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali, dove è incardinata l'Autorità di Gestione del PON Inclusion, è stato adottato l'Avviso Pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti a valere sul PON Inclusion, Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020;

- con Decreto Direttoriale n. 120, pubblicato in data 30/03/2017, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali - la proposta progettuale presentata dal Comune di Catania, capofila del Distretto Socio Sanitario 16, è stata approvata e finanziata per un importo pari a € 8.476.409,00;
- con nota del 28/12/2018 prot. 471595 il Distretto Socio Sanitario 16 ha inviato all'AdG una riprogrammazione delle azioni progettuali e del cronoprogramma, approvata dal Ministero del Lavoro;
- con l'Azione B.1.a "Servizi di Sostegno Educativo Scolastico ed Extrascolastico" il cui importo complessivo autorizzato è pari ad € 1.192.500,00, il Distretto ha previsto, in risposta ai bisogni rilevati sul territorio, di sostenere l'integrazione, la piena partecipazione e l'inclusione del minore nel contesto scolastico ed extra scolastico con la redazione di piani educativi individualizzati (P.E.I.) che integrano anche altri interventi previsti nel PAI redatto in favore del nucleo familiare;

Considerato che :

- L. n. 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", prevede l'accreditamento di Enti, nell'ottica dei principi di sussidiarietà e cooperazione;
- il Distretto Socio Sanitario 16 intende disciplinare i rapporti con gli Enti del Terzo Settore per l'affidamento del Servizio di Sostegno Educativo Scolastico ed Extrascolastico, nel rispetto del principio di sussidiarietà e al fine di migliorare il sistema integrato di assistenza;
- in coincidenza con il panorama regionale e nazionale, obiettivo del Distretto è quello di implementare un processo di promozione e miglioramento dei servizi attraverso l'obbligo, da parte dei possibili fornitori, di garantire livelli strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente;
- l'istituzione dell'Albo degli Enti accreditati garantisce una migliore qualità del servizio, nel rispetto del Piano di Assistenza Individualizzato;
- è necessario favorire azioni interconnesse e complementari, al fine di dare risposte adeguate ed appropriate ai bisogni emergenti, con il consolidamento di un sistema trasparente ed accessibile di servizi, riducendo e/o evitando interventi a carattere residenziale impropri.

Preso atto che:

bisogna indire Avviso Pubblico per la costituzione dell'Albo distrettuale degli Enti che intendono accreditarsi per l'erogazione del Servizio di Sostegno Educativo Scolastico ed Extrascolastico. Per quanto sopra, il Distretto Socio- Sanitario 16

INTENDE PROCEDERE ALL'ACCREDITAMENTO

di una pluralità di Enti, appartenenti al Terzo Settore, che implementino la filiera dei soggetti erogatori del Servizio Educativo di Sostegno Scolastico ed Extrascolastico rivolto ai minori, residenti nei Comuni di Catania, Misterbianco e Motta S. Anastasia, nell'ottica della leale concorrenza, al fine di supportare e sostenere l'opera educativa della istituzione scolastica e il riconoscimento da parte delle famiglie di tale funzione, attraverso interventi mirati e di supporto ad un adeguato sviluppo psicofisico dei singoli minori, nel rispetto di quanto previsto dal PEI. Il servizio, della durata di 13 mesi, si rivolge a n. 301 minori, residenti nei tre Comuni d'Ambito,

compresi nella fascia d'età 6 –18 anni, che presentano problemi di disadattamento scolastico, marginalità sociale, disturbi del comportamento, a rischio di inadempienza/dispersione scolastica;

L'obiettivo che il Distretto Socio Sanitario 16 intende conseguire attraverso questo Avviso Pubblico è migliorare il livello delle prestazioni in favore degli assistiti, mediante l'ammissione al servizio del minore, su specifica richiesta del genitore o l'esercente la potestà genitoriale, dell'Ente Accreditato per la fornitura del servizio, nonché le prestazioni accessorie offerte quali elementi aggiuntivi e migliorativi;

Il PEI definisce il monte orario da dedicare al minore, per il Servizio di Sostegno Educativo Scolastico ed Extrascolastico, di 14 ore mensili, per un totale di n. 266 minori ammessi, di cui n. 220 residenti a Catania, n. 37 residenti a Misterbianco, n. 9 residenti a Motta S. Anastasia. Il costo del servizio scaturisce dal costo orario dell'Educatore professionale e dello Psicologo, onnicomprensivo di tutti gli oneri, da inquadrare secondo il C.C.N.L. delle cooperative sociali, delle sigle sindacali maggiormente rappresentative, e dal costo delle spese di gestione e dell'IVA;

Educatore Professionale	(n. 12 ore mensili)	€ 18,97;
Psicologo	(n. 2 ore mensili)	€ 18,97;
Costi di gestione	5,5%	€ 1,05;
I.V.A.	5 %	€ 0,98;
Totale		€ 21,00

Il Distretto riconoscerà direttamente agli Enti accreditati il valore economico di ogni PEI, non garantendo alcun numero minimo di adesioni,.

Il servizio interesserà anche i minori segnalati dall'A.G. o entrati nel circuito penale e per ciò inviati o seguiti dall' U.S.S.M., in collaborazione con il Servizio Sociale dell'Ente Locale, per un totale di n. 20 ore mensili dell'educatore professionale, per n. 35 minori ammessi, di cui n. 30 residenti a Catania, n. 4 a Misterbianco, n. 1 a Motta S. Anastasia;

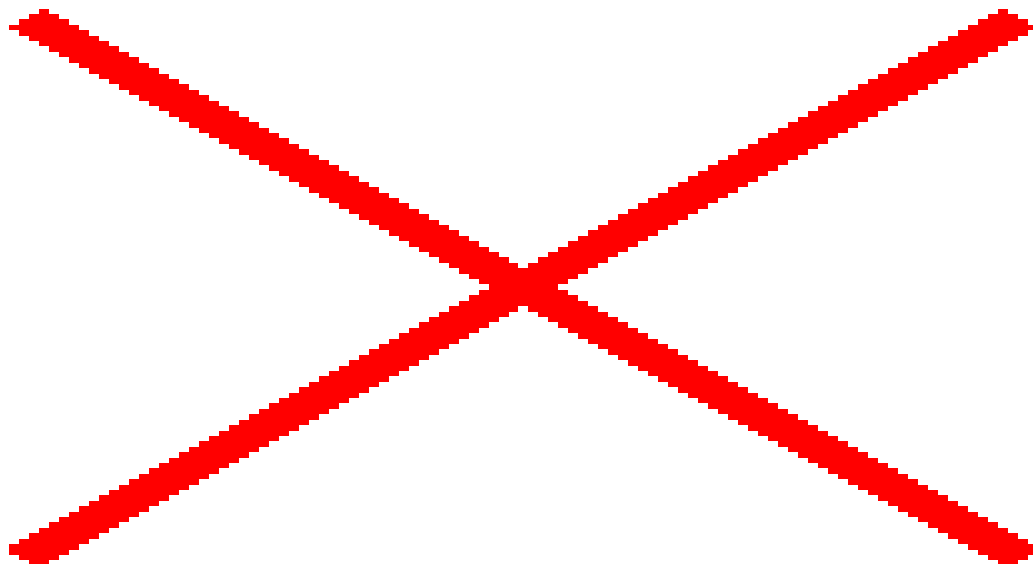
Si prevede la costituzione di un'equipe di operatori che realizzerà :

- Accompagnamento educativo individualizzato per la prevenzione dell'insuccesso scolastico;
- Uno spazio di ascolto psicologico presso le strutture scolastiche presenti sul territorio;
- La presa in carico e gestione dei minori segnalati e del nucleo familiare;
- L'attività di raccordo con gli insegnanti, la famiglia, i servizi specialistici dell'ASP, le strutture che offrono sostegno scolastico, attività di aggregazione, sportive e altro presenti sul territorio;
- Attività di counseling per gli adolescenti in fascia d'età 14 – 18 anni e le famiglie.
- Presa in carico dei minori inviati dall'U.S.S.M.

Gli operatori specializzati devono possedere uno dei seguenti titoli:

- Laurea in Scienze dell'Educazione;
- Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
- Laurea in Scienza della Formazione;
- Laurea in Pedagogia;
- Laurea in Psicologia.
- Documentata esperienza nel servizio oggetto del presente Avviso da almeno tre anni.

Al fine di concentrare il servizio ottimizzandone i costi, si individuano i seguenti lotti territoriali, la cui distribuzione dei P.E.I. assegnati per ciascun Lotto scaturisce, per il Comune di Catania, dalle esperienze pregresse rappresentate dagli Uffici di servizio sociale:



Gli Enti potranno essere accreditati se superano il punteggio di 75, come di seguito specificato nella tabella esplicativa dei criteri di valutazione di servizio. Ciascun Ente dovrà indicare n. 3 preferenze di lotti territoriali; l'indicazione non assume un valore vincolante ma indicativo. L'Ente potrà essere accreditato per un numero massimo di n. 2 lotti territoriali.

Resta salva la possibilità all'Ufficio di gestione, di utilizzare i PEI non assegnati ridistribuendoli nei lotti dove si riscontrerà una maggiore esigenza, nel corso dell'esecuzione del progetto.

Requisiti di accesso

Possono richiedere l'accreditamento, per la fornitura dei servizi oggetto dell'Avviso, tutti i soggetti giuridici individuati all'art. 1, comma 4 della Legge 328/00 e il D.P.C.M. 30 marzo 2001., in particolare gli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, Associazioni anche temporanee di ATI e relativi Consorzi, in possesso dei requisiti necessari per svolgere attività e/o prestazioni socio-assistenziali, regolarmente iscritti all'Albo Regionale ai sensi della L.R. 22/86 per la sezione minori che, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, abbiano:

- ☐ finalità statutarie rispondenti alla mission del presente avviso;
- ☐ l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività inerente l'esecuzione del servizio oggetto dell'accreditamento;
- ☐ gestione di servizi analoghi alla tipologia indicata da almeno tre anni.
- ☐ requisiti di ordine morale per contrarre rapporti con l'amministrazione;

I soggetti possono presentarsi, anche, in raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) con capacità e requisiti per l'erogazione dei servizi, anche se non ancora costituiti. Ciascuna delle imprese che intenda partecipare in R.T.I. deve assumere l'impegno ad uniformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016 e deve indicare l'impresa che assumerà il ruolo d'impresa

capogruppo. Quest'ultima deve dichiarare la propria disponibilità all'accettazione del mandato e della procura.

Criteri di ammissione e criteri di valutazione

L'istruttoria di accreditamento dei servizi si articola in due fasi principali:

1. Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità (saranno ritenute ammissibili tutte le istanze pervenute entro i termini fissati dal presente avviso e corredate dalla dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., attestante:

a) l'iscrizione alla C.C.I.A.A per l'attività inerente l'esecuzione del servizio da accreditare, con l'indicazione del numero d'iscrizione, la relativa decorrenza, gli estremi anagrafici di tutti i componenti il consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, ove previsto, dei direttori tecnici, nonché gli estremi anagrafici di tutti i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso.

Per questi ultimi la dichiarazione va resa anche se negativa;

b) la composizione societaria con l'indicazione di tutti i soci e relative quote di partecipazione per le società con meno di quattro soci;

c) la specificazione, **a pena esclusione**, fermo restando l'istituto del soccorso istruttorio se nell'anno antecedente l'impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo, di altra impresa ed, in caso positivo, l'indicazione della denominazione, ragione sociale, partita iva e sede legale, nonché nominativi, date di nascita e residenza degli eventuali titolari soci;

d) di aver preso conoscenza del presente avviso, di accettarne tutte le condizioni ed oneri, compresa la competenza esclusiva, in caso di controversia, del foro di Catania e di impegnarsi al rispetto degli stessi e di obbligarsi in caso di aggiudicazione, a produrre, entro il termine che sarà indicato nella richiesta, la necessaria documentazione, così come di aver preso conoscenza del Patto di Accreditamento;

e) dichiarazione attestante l'inesistenza delle seguenti cause di esclusione e precisamente:

e.1. che a proprio carico non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati (**ex art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016**):

e.1.a) delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416 bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23.01.1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

e.1.b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

e.1.c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

e.1.d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e.1.e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

e.1.f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e.1.g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La superiore dichiarazione va resa:

- dal titolare;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

f) Che non esistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previsti dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016);

g) Che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4 D. Lgs. 50/2016).

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

h) (art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/2016):

h1) che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/16;

h2) l'operatore economico non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016;

h3) l'impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

h4) l'impresa non si trovi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

h5) l'impresa non si trovi in situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

h6) l'operatore economico non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h7) l'operatore economico non risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h8) l'operatore economico non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

h9) l'operatore economico risulti in regola con le norme sul diritto al lavoro di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68. Le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e quelle che ne occupano da 15 a 35, che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 devono dichiarare la propria condizione di non soggezione agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999. Le rimanenti imprese devono dichiarare le modalità con cui hanno ottemperato ai suddetti obblighi nei confronti degli enti competenti, indicando, altresì, l'ufficio certificatore, il responsabile del procedimento ed i relativi recapiti pec - telefonici e fax;

h10) l'operatore economico non è stato vittima dei reati previsti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o non ha ommesso di denunciarli, qualora subiti, all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

h11) l'operatore economico non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

i) di consentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

l) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è

accordato e non si accorderà, con altri partecipanti alla selezione, per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

m) che, nel caso di accreditamento, si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della selezione e/o durante l'esecuzione del servizio, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, come previsto nel Protocollo di Legalità "Clausola Carlo Alberto Dalla Chiesa", sottoscritto in data 12 luglio 2005 dalla Regione siciliana, dal Ministero dell'Interno, dalle prefetture dell'isola, dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, dall'INPS e dall'INAIL;

n) che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata;

o) che, in caso di accreditamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., ed indicherà un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione, per inadempimento, del contratto;

p) di aver preso visione del Codice di Comportamento, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti generali/Codice disciplinare e Codice di Condotta, con Deliberazione della G.M. n. 5 del 21/01/2014;

q) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del suddetto Codice o a far sì che i propri collaboratori, che svolgeranno la loro attività presso il domicilio degli anziani, lo facciano;

r) di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del predetto Codice, l'inosservanza del suddetto impegno è causa di risoluzione contrattuale.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra obbliga il ricorrente che vi ha dato causa, ai sensi dell'art.83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di € 3.463,50) (tremilaquattrocentosessantatre/50), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero in mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica una sanzione. In caso di inutile decorso del termine assegnato di 10 giorni il ricorrente è escluso dalla selezione.

La dichiarazione non andrà soggetta ad autenticazione della firma e il dichiarante dovrà allegare alla stessa la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento valido.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di selezione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata o perde comunque efficacia.

Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla selezione, ferme restando le responsabilità penali per il mendacio, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si farà luogo all'esclusione dalla selezione nel caso in cui manchi un solo documento o si riscontri l'incompletezza delle dichiarazioni richieste, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del codice degli appalti.

2. Valutazione delle istanze attraverso i criteri indicati nella tabella di seguito riportata e la graduazione delle stesse mediante attribuzione dei punteggi. Saranno ritenute valide e, quindi, idonee solo le offerte che avranno raggiunto il punteggio minimo di 75 su 100.

CRITERI DI VALUTAZIONE SERVIZI		
1	ELEMENTI QUALITATIVI	PUNTEGGIO
	PROGETTO EDUCATIVO	
A)	1) Metodologia proposta (esplicitazione degli obiettivi educativi):punti da 0a 5; 2) Progetto educativo individualizzato: a) servizi educativi, sociali, relazionali, didattici, gestione delle abilità creative) : punti da 0 a 5; b) Organizzazione della giornata tipo: punti da 0 a 5; c) Modalità di gestione dell'inserimento del minore : punteggio da 0 a 5; d) Strategie e modalità operative di coinvolgimento delle famiglie e della rete di riferimento (incontri personale/genitori, incontri tematici/educativi) : punti da 0 a 10; e)Utilizzo di ulteriori figure professionali con competenze congruenti alle finalità del servizio: punti da 0 a10;	Punti max : 40
	ORGANIZZAZIONE E SERVIZI OFFERTI	
B)	Proposta operativa del lavoro e delle attività: a) presa in carico gratuita, in compresenza di più minori nello stessa scuola: da 1 a 20, 1 punto per ogni minore; b) misure di contenimento del turn-over del personale per la durata del progetto: punti da 0 a 5; c) Piano formativo/informativo per il coinvolgimento della rete (strutture ricreative/sportive,scuole,ass.ni di volontariato ecc): punti da 0 a 5; • Servizi aggiuntivi e migliorativi dettagliatamente specificati: punti da 0 a 20.	Punti max : 50

C)	GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Attività di monitoraggio e dispositivi di valutazione in relazione ai risultati attesi : punti da 0 a 10;	Punti max : 10
	TOTALE	Punti max : 100

A tale scopo, verrà nominata, dal Direttore della Direzione Famiglia e Politiche Sociali del Comune Capofila, una Commissione di Valutazione per l'Accreditamento degli Enti ammessi all'Albo per l'erogazione del Servizio di Sostegno Educativo Scolastico ed Extrascolastico, alla stregua dei criteri di cui al presente avviso, composta da : n.2 assistenti sociali e n. 1 amministrativo della Direzione, con funzioni di segretario verbalizzante. La presente procedura sarà ritenuta valida, anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola domanda di partecipazione per ogni lotto.

L'accreditamento per la gestione del Servizio di Sostegno Educativo Scolastico ed Extrascolastico è comunque subordinata all'acquisizione della informazione antimafia ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 tramite B.D.N.A. Nelle more dell'acquisizione della suddetta informazione antimafia l'Ente Accreditato, in possesso dei requisiti richiesti viene ammesso con riserva. Qualora successivamente all'iscrizione dovesse pervenire informazione antimafia ostativa da parte della Prefettura si procederà alla rescissione dell'incarico.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione dovranno pervenire **entro le ore 12.00 del 6/11/2019**; fa fede il timbro di accettazione del protocollo generale del Comune di Catania. Non farà fede il timbro postale. Il soggetto che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo nei tempi fissati. L'Amministrazione comunale non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Sempre a pena di inammissibilità, sulla busta in cui è contenuta la domanda dovranno essere indicati:

1. la dicitura:

2. il mittente.

Le domande dovranno essere presentate in un unico plico sigillato e con il timbro e la firma sui lembi –senza ceralacca- contenente due buste:

3. il destinatario: **AL COORDINATORE DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 16 VIA CARDINALE DUSMET N. 141 - CATANIA**

Busta A Documentazione – contenente:

- istanza di partecipazione;
- la dichiarazione di accettare espressamente tutte le disposizioni dell'Avviso di cui in oggetto e possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016.
- Dichiarazione di intenti per gli organismi che intendano costituirsi in ATS .

Busta B - Proposta di soluzione gestionale – contenente:

- relazione sulle modalità di organizzazione e articolazione delle attività, tempi di svolgimento;

- documentazione attestante la capacità economica e di gestione amministrativa e finanziaria;
- relazione che dimostri la capacità d'immediata cantierabilità delle attività assistenziali;
- curriculum degli enti attestante le caratteristiche dei soggetti che si candidano per l'iscrizione all'Albo distrettuale;
- Proposta progettuale
- Carta dei servizi.

Si precisa che la chiusura delle attività di cui al presente avviso è prevista al 31.12.2020 quale termine di chiusura del programma PON INCLUSIONE fissato dal Ministero, con riserva di utilizzare lo stesso albo distrettuale delle ditte accreditate in caso di prosecuzione e/o rifinanziamento del programma da parte dell'Autorità di Gestione del PON relativamente alla stessa tipologia di servizio e comunque per i servizi analoghi erogati dal Distretto Socio Sanitario n. 16.

Il perfezionamento del rapporto di fornitura del servizio avverrà attraverso la sottoscrizione del **Patto di accreditamento** da stipularsi fra il Comune Capofila ed il soggetto accreditato, nel quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti fra le parti in causa.

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'ente accreditato, ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", dovrà indicare il numero di conto corrente "dedicato" su cui dovranno transitare tutti i movimenti finanziari, comprese le retribuzioni del personale, relativi alla gestione dei servizi espletati indicando altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta nullità assoluta del patto di accreditamento.

Decadenza dell'albo

Sarà disposta la decadenza all'albo (ovvero la cancellazione dall'albo) in caso di:

- sopravvenienza di circostanze che comportino il venir meno dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
- Inadempimento grave degli obblighi del patto di accreditamento.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati dei quali il Distretto entrerà in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/03 e successive modifiche. Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei soggetti o associazioni partecipanti al presente avviso, è finalizzato unicamente alla suddetta selezione;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dal Distretto, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei concorrenti;

Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003 "Codice in materia di dati personali".

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Distretto Socio Sanitario n. 16, via Cardinale Dusmet n. 141 - Catania, negli orari di apertura degli uffici comunali.

Si precisa che il presente avviso, approvato con determina del Coordinatore del Distretto è pubblicato sul sito internet del Comune Capofila, all'indirizzo www.comune.catania.it ed all'Albo Pretorio dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Giuseppa Delfa

Il Coordinatore del Distretto Socio Sanitario 16

Avv. Francesco Gullotta